

Statuto Organizzazione di volontariato

“Centro Aperto”

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell’Associazione

1. È costituita l’Organizzazione di volontariato denominata

“CENTRO APERTO”.

L’Organizzazione assume la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale) in quanto iscritta al “Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato”, specificamente al **“Registro Regionale del Volontariato – Sezione provinciale di Mantova con decreto n°232 del 31/08/2001 al progressivo numero 3 – Sezione A – Sociale”**.

L’attività dell’Organizzazione ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla L. n. 266/1991 - Legge Quadro sul Volontariato e dalla Legge Regionale n. 01/2008.

2. L’Organizzazione ha sede legale in Mantova (MN) – località Colle Aperto – via Salvemini, 2. Potrà operare mediante la creazione di sedi secondarie.
3. L’Organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell’Organizzazione

L’Organizzazione si ispira ai principi della solidarietà sociale, dell’assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura, dell’elettività e della gratuità delle cariche associative, nonché della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

1. L’Organizzazione è di volontariato, è apolitica ed apartitica, non ha scopi di lucro, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e si prefigge di svolgere, nell’ambito della normativa delle Organizzazioni di volontariato:

- servizi di carattere sociale, socio-sanitario e sanitario (tra i principali si evidenziano: trasporto protetto e trasporto assistito; consegna di medicinali a domicilio, ambulatorio infermieristico; educazione medico-sanitaria; telefono nonni);
- attività d'incontro;
- attività ricreative;
- attività culturali (es. gestione della Biblioteca Comunale di quartiere);
- attività nel campo dell'istruzione e della formazione;
- attività solidaristiche, di filantropia e beneficenza;
- attività di autopromozione;
- organizzazione di eventi e manifestazioni esclusivamente con finalità di solidarietà sociale.

A tal fine potrà:

- svolgere attività diretta all'aiuto morale e materiale ed alla promozione umana e sociale delle persone svantaggiate;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione della comunità civile sui temi della solidarietà;
- realizzare attività di formazione e aggiornamento dei volontari che operano nel settore della solidarietà e della pace;
- promuovere e realizzare interventi in Italia e all'estero, a favore di popolazioni in stato di necessità o per altri enti ed associazioni che perseguono le stesse finalità;
- svolgere attività commerciali e produttive marginali stabilite dal D.M del Ministero delle finanze del 25.05.1995 ed attività finalizzate alla raccolta fondi da destinare alla beneficenza, alla solidarietà ed a sostegno del raggiungimento dello scopo sociale (Art.2 D.lgs 460/1997);
- svolgere tutte le attività connesse ed accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse.

L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, ad eccezione di quelle consentite dalla legge sul volontariato e di quelle ad essa direttamente connesse e/o accessorie previste dalla normativa del settore del volontariato e del non profit in quanto applicabile.

2. L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie istituzionali sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, sia che questi ultimi abbiano qualità di associati, sia che si tratti di terzi non associati. (Art.10, comma 2, lettera b) del D.M. 460/1997).

3. L'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali (occasionalmente e non) libere, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e comunque nei limiti previsti dalla legge 266/91.

4. L'Organizzazione svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate (es. in collaborazione con Enti Pubblici o Privati, altre Associazioni od Organizzazioni di volontariato, attraverso anche specifiche convenzioni con terzi).

5. In attuazione dello statuto l'Organizzazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Organizzazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Si allega al presente Statuto il Regolamento Interno dell'Organizzazione, quale parte integrante dello stesso (ALLEGATO 1).

Art. 3 – Le risorse economiche dell'Organizzazione, Patrimonio ed Esercizi Sociali

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa

- contributi straordinari degli aderenti o di privati
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da Stato, Enti, Amministrazioni ed Istituzioni Pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti/attività specifici e documentati;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ai sensi di legge;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'Organizzazione può possedere o acquistare beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione. Tali beni possono essere utilizzati per produrre risorse economiche (es. affitto, vendita) a patto che le risorse economiche da questi derivanti siano utilizzate esclusivamente per l'attuazione delle attività ed il raggiungimento degli scopi sociali. Di questi beni non ne possono godere i soci.

2. L'importo della quota associativa, è stabilito dal Consiglio Direttivo e, qualora variato, va approvato dalla successiva Assemblea Ordinaria affinché diventi effettivo.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Organizzazione.

Art. 4 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Organizzazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

2. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 5 – Il Bilancio dell'Organizzazione

1. L'Esercizio dell'Organizzazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.

3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Organizzazione e i risultati della gestione (beni, contributi, lasciti ricevuti, ecc), indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

4. Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo deve contenere, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo.

5. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

In particolare, i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere depositati nella sede dell'Organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione di entrambi, affinché gli associati possano prenderne visione.

6. I bilanci sono approvati dall'Assemblea Ordinaria, sentita la relazione ed i pareri espressi dal Collegio dei Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere approvati durante la stessa Assemblea Ordinaria, entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

Art. 6 – Aderenti all’Organizzazione (Soci)

1. Possono far parte dell’Organizzazione, in numero illimitato, tutti coloro che ne condividono le finalità espresse nello Statuto ed intendono impegnarsi, collaborando gratuitamente e per pura vocazione solidaristica, a realizzare lo scopo sociale, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti attuativi e della legge.

2. L’ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’interessato (domanda di ammissione a socio). Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello Statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni associato verserà, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, entro la data dell’Assemblea di approvazione del bilancio.

4. L’appartenenza all’Organizzazione si intende rinnovata tacitamente ogni anno e viene perfezionata con il versamento della quota associativa entro la data stabilita per l’Assemblea per l’approvazione del bilancio dell’anno in corso (da effettuarsi entro e non oltre il 30 Aprile).

5. In base al D.Lgs.n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di “Privacy”, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Organizzazione, previo assenso scritto, il diniego va motivato.

Art. 7 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti i soci godono di parità di trattamento: hanno gli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri all’interno dell’Organizzazione.

2. Tutti i soci hanno il dovere di collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non arrechi danni all’Organizzazione.

3. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Organizzazione.

4. Ogni socio ha il dovere di pagare la quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Ordinaria.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e non può esserne richiesta la restituzione in caso di esclusione o recesso del socio dall'organizzazione.

5. Ogni socio ha il diritto di essere informato e di partecipare all'attività sociale: diritto a frequentare i locali dell'Organizzazione, a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa, a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali.

6. Ogni socio ha diritto di prendere visione dei libri sociali ed i documenti dell'Organizzazione. I documenti originali vanno conservati presso la sede dell'Organizzazione e nessun socio può portarli fuori da essa. E' pacificamente ammesso che il socio possa richiedere fotocopia dei documenti che gli interessano. Il costo delle fotocopie è a carico del socio richiedente qualora vengano utilizzati i mezzi dell'Organizzazione.

7. Tutti i soci maggiorenni, purché in regola col versamento della quota sociale annuale, se prevista, godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali entro i termini previsti dal Regolamento Elettorale (ALLEGATO 2), parte integrante del presente Statuto.

8. Ogni associato ha il diritto di farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avvalendosi dell'istituto della delega. Il numero di deleghe ammesse in Assemblea è contato sulla base del numero di associati regolarmente iscritti: fino a 200 soci è ammessa una ed una sola delega per persona, al di sopra dei 200 soci sono ammesse due deleghe per persona. Non è mai ammesso un numero di deleghe più alto di due a persona.

Al fine di garantire la democraticità nella gestione dell'Organizzazione si sottolinea che su ogni delega il socio può indicare come intende votare per ogni singolo punto all'ordine del giorno.

9. I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10. Gli aderenti non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali con l'Organizzazione.

11. L'attività degli aderenti non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

12. I volontari possono essere rimborsati soltanto delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, purché documentate, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge (Art. 2 Legge 266/91 e Sentenza Corte di Cassazione 11 giugno 1988 n°4021).

13. L'Organizzazione assicura i propri soci, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 4 della L. n. 266/1991, e sono a tal fine iscritti in apposito Registro dei volontari di volta in volta aggiornato.

L'Organizzazione previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 8 – Recesso del Socio

1. La qualità di associato si perde per decesso o dimissioni.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

2. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Organizzazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 9 – Esclusione del Socio

1. Chiunque aderisce all'Organizzazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 10 – Organi dell'Organizzazione

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti i suoi aderenti.

Sono legittimati ad esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento della quota associativa.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo (entro il 30 Aprile).

L'Assemblea deve essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta, con domanda motivata e firmata, almeno 1/10 dei soci (previa delibera del Consiglio Direttivo) o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata altresì dal Presidente ogniqualevolta lo ritenga necessario, previa delibera del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati (ordine del giorno).

L'Assemblea deve essere convocata in Mantova, anche fuori della sede sociale.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea di persona o per delega: i soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta, come disposto nel presente Statuto all'Art.7, comma 8.

Gli associati possono delegare (farsi rappresentare) da altri associati anche se membri del Consiglio, fatto salvo, in questo caso, che l'Assemblea debba deliberare in merito all'approvazione di bilanci o in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 12 – L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti (art. 21 C.C.).

2. L'Assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi di politica associativa dell'Organizzazione;
- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proibiviri (organi facoltativi);

Per quanto riguarda modalità e termini di candidatura dei componenti degli Organi Sociali, si rimanda al Regolamento Elettorale (ALLEGATO 2).

- discute ed approva la relazione sull'attività associativa svolta (cd. Relazione Annuale) e il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo;

- discute ed approva i programmi di attività e il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva sui regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Organizzazione;
- discute ed approva eventuali modifiche (aumento o diminuzione) dell'importo della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

Art 13 – L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti. L'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 3/4 degli aderenti* sia in prima che in seconda convocazione (ultimo comma Art.21 C.C.). (cf. Art.20 del presente Statuto).

2. L'Assemblea straordinaria:

- approva e delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Organizzazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli aderenti;

Qualora in prima e seconda convocazione non si raggiungano i quorum stabiliti, soltanto in merito alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, al fine di evitare paralisi sociale, le decisioni verranno prese in terza convocazione a maggioranza dei presenti.

- delibera l'incorporazione, fusione o scissione dell' Organizzazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;

**Lo scioglimento, la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio si deliberano solo e soltanto con voto favorevole di 3/4 dei soci.*

- delibera il cambiamento della sede dell'Organizzazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. L' Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente (uno o due), il Tesoriere ed il Segretario.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dal medesimo componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e sull'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti in Consigli Direttivo, prevale il voto del Presidente, con l'intento di limitare l'ingovernabilità associativa.

4. Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante mezzi idonei a notificarne la riunione a tutti i Consiglieri. La convocazione non ha limiti temporali di preavviso ovvero il Consiglio può essere convocato anche alla stessa data in cui si fissa la riunione, soprattutto in casi di necessità o urgenza.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati (ordine del giorno). La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata in Mantova, anche fuori della sede sociale.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. In particolare, ha i seguenti compiti:

- predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta (cd. Relazione Annuale), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- predisporre il bilancio preventivo e il programma di attività dell'Organizzazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- determinare l'importo della quota associativa (ed eventuali modifiche dell'importo rispetto agli anni precedenti) da proporre a successiva delibera assembleare;
- determinare, promuovere, coordinare ed autorizzare le spese delle attività da svolgersi affinché venga perseguito lo scopo sociale e vengano seguite le linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria;
- compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Organizzazione (cd. Regolamento Interno), la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- nominare il personale necessario al funzionamento dell'Organizzazione, quali dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione;
- deliberare, accogliendo o rigettando, sulle domande degli aspiranti soci;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 9 del presente Statuto, l'esclusione del Socio;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che su invito possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

6. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dalla carica o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione in primis nominando i primi soci non eletti

secondo i voti ottenuti in Assemblea oppure, qualora la surrogazione non sia possibile o rifiutata dal candidato surrogato, ricorrendo alla cooptazione di un socio ritenuto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo meritevole di farne parte. Il socio cooptato dovrà essere successivamente confermato da delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Consigliere decade dalla carica alla 3° assenza ingiustificata dalle partecipazioni alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo e ne cura le delibere.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria o per decesso. Il Presidente è rieleggibile per e non oltre 2 mandati. Il Presidente uscente potrà essere eletto a far parte del Consiglio/i Direttivo/i successivo/i alla scadenza del mandato.

3. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

5. Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Organizzazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell' Organizzazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alla supervisione ed alle registrazioni delle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni (per esempio, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo) le funzioni di questo sono assunte dal Segretario o dal Vicepresidente, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento o a procedere a nuova nomina.

Il Segretario, temporaneamente impedito o dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente a meno di nuova nomina.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

1. L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, può nominare, tra soci o incaricando persone competenti in materia anche se esterne all'Organizzazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Revisori o ha il compito:

- di verificare la regolarità della tenuta della contabilità sociale e dei libri dell'Organizzazione,
- di verificare la regolarità delle spese e delle entrate;
- di accertare consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
- di verificare il bilancio, redigendo sullo stesso una relazione, qualora necessaria, per poi riferire in sede di approvazione in Assemblea ordinaria.

I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, qualora lo ritenga opportuno, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

2. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
4. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
5. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Convenzioni

1. L'Organizzazione può stipulare convenzioni con altri Enti, con l'Amministrazione Pubblica e con Soggetti privati.

L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività (di cui all'art 14, 4° comma, sub.2 del presente Statuto) deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 20 – Scioglimento dell'Organizzazione

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 3/4 degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione (ultimo comma Art.21 C.C.). (Cf. Art.13, comma 1 del presente Statuto).

L'Assemblea provvederà contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. *Lo scioglimento, la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio si deliberano solo e soltanto con voto favorevole di 3/4 dei soci.

2. in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il fondo comune ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le

indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

Art. 21 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Art. 22 – Allegati

1. Si allegano e si considerano parte integrante del testo del presente Statuto i seguenti documenti:

ALLEGATO 1 – Regolamento Interno dell'Organizzazione di Volontariato "Centro Aperto";

ALLEGATO 2 – Regolamento Elettorale dell'Organizzazione di Volontariato "Centro Aperto".

ALLEGATO 1 allo Statuto

Regolamento interno dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto"

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 27/03/2015, esplica e coordina le modalità con le quali vengono attuate le norme contenute nello Statuto dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto", di cui è parte integrante.

Art. 1 – Lo Statuto

Lo **statuto** (dal latino *statutum*, participio passato neutro di *statuĕre*, 'stabilire') è l'**atto normativo** fondamentale che disciplina l'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" ed il funzionamento della stessa.

Garante ed interprete delle normative è il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 2 – ONLUS

L'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" costituisce Organizzazione Non Lucrativa e di Utilità Sociale (ONLUS), in quanto iscritta al "Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato", specificamente al "**Registro Regionale del Volontariato – Sezione provinciale di Mantova con decreto n°232 del 31/08/2001 al progressivo numero 3 – Sezione A – Sociale**". Pertanto, conformemente a quanto imposto da Statuto e normativa vigente, ispira sia le sue finalità sia il modo in cui reperire le risorse ed i finanziamenti necessari affinché le attività istituzionali e le attività connesse alle attività istituzionali possano prodursi, esclusivamente ai principi della solidarietà sociale. (Vedi Statuto Artt. da 1 a 3).

Art. 3 – Soci

Possono far parte dell'Organizzazione, in numero illimitato, tutti coloro che ne condividono le finalità espresse nello Statuto ed intendono impegnarsi, collaborando gratuitamente e per pura vocazione solidaristica, a realizzare lo scopo sociale, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti attuativi e della legge. (Vedi Statuto, Art.6 comma 1).

L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato (domanda di ammissione a socio). Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare e rispettare senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e deliberati dell'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. (Vedi Statuto, Art.6 comma 2).

Chi intende aderire all'Organizzazione può farlo in qualità di:

- Socio Ordinario: usufruisce e partecipa alle attività dell'Organizzazione;
- Socio Collaboratore: usufruisce e partecipa alle attività proposte dall'Organizzazione e presta la propria opera collaborando nell'organizzazione e nell'attuazione delle attività istituzionali ricreative e sociali.
- Socio Volontario: usufruisce delle attività proposte dall'Organizzazione e presta la sua opera rendendosi disponibile ed effettuando gli specifici servizi di volontariato che l'Organizzazione offre sia come attività istituzionali già fissate sia come nuovi servizi in programma per il futuro.

Vi sono poi:

- Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Organizzazione, presenti nell'atto costitutivo.
- Soci Onorari: sono quelli che per la frequentazione dell'Organizzazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

Non vi sono differenze di diritti/doveri tra le diverse tipologie di Socio (Vedi Statuto, Art.7 comma 1).

Tutti i Soci (di qualsiasi natura essi siano) sono tenuti al pagamento della medesima quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo. (Vedi Statuto, Art. 6 commi 3 e 4).

L'elenco dei soci che non provvedono al perfezionamento della qualità di associato tramite il versamento della quota sociale annuale (rinnovo) entro e compresa la data fissata per l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio (si ricorda da effettuarsi in data non successiva il 30 Aprile dell'anno in corso) dovrà essere presentato ed esaminato dal primo consiglio Consiglio Direttivo successivo all'Assemblea stessa. Ai soci che non hanno ancora regolarizzato la propria posizione verrà quindi inviata una lettera a mezzo posta o e-mail che li inviterà a provvedere al pagamento della quota associativa entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, pena l'espulsione del socio dall'Organizzazione. Trascorsi i 60 giorni il Consiglio Direttivo verbalizzerà con voto nominale l'espulsione dei singoli soci che non hanno provveduto a sanare la propria posizione e ne darà notifica al socio interessato.

Tutti i diritti e doveri degli associati sono disciplinati dallo Statuto Artt. 6, 7, 8, 9.

Aderendo all'Organizzazione,

- tutti i soci sono obbligati ad osservare ed a far osservare ai consoci le norme previste nello Statuto e nel presente Regolamento Interno ed altresì le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- tutti i soci sono obbligati a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto";
- tutti i soci sono obbligati a svolgere le attività di cui si è concordato e di cui ci si assume la responsabilità.

Art. 4 – Gratuità e finalità solidaristiche delle prestazioni dei soci

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali – occasionali e non –, libere, spontanee, volontarie e gratuite dei propri soci. (Vedi Statuto, Art.2 comma 3).

Le prestazioni fornite dagli aderenti (soci ordinari, collaboratori, volontari, fondatori ed onorari) sono a titolo gratuito e sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, purché documentate e secondo opportuni parametri validi e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. (Vedi Statuto art. 7 commi 9, 10, 11, 12).

Art.5 – Regolamentazione degli Organi Sociali

- a) Per la regolamentazione dell'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" e composta da tutti i soci dell'Organizzazione stessa in regola con il pagamento della quota sociale, si rimanda allo Statuto Artt.11, 12, 13.

- b) Per la regolamentazione del Consiglio Direttivo, organo gestorio dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" e composto da membri di numero variabile da 3 a 9, detti consiglieri, tutti i soci e votati per democratica elezione dall'Assemblea ordinaria ogni 3 anni, si rimanda allo Statuto Art.14.

In particolare, oltre ai doveri istituzionali, il Consiglio Direttivo dovrà valutare annualmente se:

- rinnovare l'iscrizione al CPVM (Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano);
- rinnovare l'iscrizione al CSVM (Centro Servizi Volontari Mantovani);

per avvalersi dei servizi e del supporto offerti dai suddetti organismi, al fine di garantire una corretta gestione dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" stessa.

Il Consiglio Direttivo potrà valutare annualmente di proseguire o meno il rapporto con le suddette Associazioni o intraprenderne di nuovi, con nuovi organismi di simile o medesima competenza e funzioni.

Inoltre, il Consiglio Direttivo può decidere di avvalersi dell'opera di esperti (es. Commercialista, Consulenti ecc.) che su invito potranno anche parteciparne alle riunioni, senza diritto di voto (Vedi Statuto, Art 14 comma 4).

- c) Per la regolamentazione di doveri ed attività del Presidente del Consiglio Direttivo, del Segretario e del Tesoriere si rimanda allo Statuto Artt.15 e 16.

In particolare si sottolinea che:

il Presidente, alla fine del proprio mandato triennale, rimane in carica fino alla data in cui avverrà la variazione del “Certificato di attribuzione del Codice Fiscale” dell’Organizzazione presso l’Agenzia delle Entrate.

(La variazione del “Certificato di attribuzione del Codice Fiscale” dell’Organizzazione presso l’Agenzia delle Entrate consiste nell’iscrivere i dati relativi al nuovo Presidente nella sezione “Dati relativi al Rappresentante” del Certificato stesso ed è da effettuarsi nei giorni immediatamente successivi all’elezione del nuovo Presidente).

Fino a tal data il Presidente in carica sarà il Presidente uscente.

E’ quindi compito del Presidente uscente convocare e presiedere sia l’Assemblea dei soci per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, sia convocare e presiedere il primo nuovo Consiglio Direttivo ove avverranno le nomine del nuovo Presidente e delle nuove cariche direttive (Vicepresidente/i, Segretario e Tesoriere).

- d) Per la regolamentazione degli organi facoltativi: Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri, si rimanda allo Statuto Artt.17 e 18.

Art.6 – Regolamento Elettorale

Tutti gli Organi Sociali si costituiscono su base elettiva.

Per la disciplina nel dettaglio del procedimento elettorale – ossia il procedimento diretto alla individuazione, su base elettiva, dei componenti degli Organi Sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente del Consiglio, Segretario e Tesoriere, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri) dell’ Organizzazione di volontariato “Centro Aperto” – del diritto di elettorato ed, in generale, di ogni aspetto della attività elettorale all’interno dell’Organizzazione, si rimanda al “Regolamento Elettorale” (Allegato 2 dello Statuto).

Art. 7 – La Sede

La Sede dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" può essere frequentata solo dai possessori della Tessera Associativa regolarmente rinnovata.

La Sede è destinata allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse per il raggiungimento dei fini istituzionali stessi (vedi Statuto, Art.2 commi 1 e 2), pertanto anche i locali devono essere adeguatamente attrezzati per poterne consentire lo svolgimento. Le attività possono essere svolte anche contemporaneamente in locali diversi all'interno della Sede stessa, pertanto, ogni socio dovrà rispettare, come da buon senso civico, il corretto svolgersi di ognuna di queste.

I soci partecipanti ad attività e corsi saranno coordinati dal responsabile designato.

Ai soci volontari responsabili dello svolgimento di una o più attività, verrà consegnata copia delle chiavi della Sede in modo tale da poter godere di una propria autonomia gestionale per lo svolgimento della/e attività stessa/e. I responsabili ne fisseranno anche data ed orario.

Le chiavi della Sede sono in ogni caso da considerarsi possedibili dai Soci soltanto se questi ne ricevano autorizzazione dal Consiglio Direttivo.

Sarà cura del Presidente o del Segretario registrare quindi ogni movimento di consegna chiavi ad uno o più volontari autorizzati, indicando anche il motivo della consegna, in apposito Libro (Libro delle Chiavi) da conservare insieme alla documentazione di cui "Centro Aperto" dispone. Vanno ovviamente altresì annotate eventuali restituzioni, movimenti ecc.

L'apertura della Sede è prevista tutti i giorni della settimana, da Lunedì a Sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e da Lunedì a Venerdì, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Durante i mesi estivi l'orario subirà variazioni o eventuali chiusure pomeridiane che saranno opportunamente comunicate tramite affissioni in bacheca.

Sono fatte salve le attività/corsi di cui sopra, che si possono svolgere anche in altri orari, ad esempio serali, e la tombola domenicale.

All'interno della Sede sono consentiti giochi di società ad esclusione di quelli vietati dalla legge (vedi Tabella esposta in bacheca).

Si ribadisce che, durante lo svolgimento di qualsiasi attività o gioco, all'interno della Sede, si raccomanda senso civico e comportamento rispettoso. Qualora si riscontrino comportamenti contrari, le attività potranno essere soppresse in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo.

Si chiede infine il rispetto del regolamento condominiale di appartenenza: orario di riposo dalle 13:30 alle 16:00 e dopo le 23:00.

ALLEGATO 2 allo Statuto

Regolamento Elettorale dell' Organizzazione di volontariato "Centro Aperto"

Il presente Regolamento disciplina nel dettaglio il procedimento elettorale – ossia il procedimento diretto alla individuazione, su base elettiva, dei componenti degli Organi Sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, presidente del Consiglio, Segretario e Tesoriere, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri) dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" –, il diritto di elettorato ed, in generale, ogni aspetto della attività elettorale all'interno dell'Organizzazione.

Premesso che:

l'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto", a norma di Statuto, prevede i seguenti Organi Sociali:

- CONSIGLIO DIRETTIVO composto da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 9;
- COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI (facoltativo): composto da 3 membri effettivi;
- COLLEGIO dei PROBIVIRI (facoltativo): composto da 3 membri effettivi;

e che i componenti eletti dei suddetti organi durano in carica tre anni e che alla scadenza è necessario provvedere a regolari elezioni per il rinnovo dei membri scelti. I membri degli organi sociali possono essere rieletti alla fine del loro mandato ma provvedendo, in ogni caso, a regolari elezioni.

Tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue:

Art. 1 - Il diritto all'esercizio di voto

Tutti i soci maggiorenni, purché in regola col versamento della quota sociale annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, godono del diritto di votare in assemblea e di eleggere le cariche sociali (cf. Statuto, art.7 comma 7).

Ogni associato ha il diritto di farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avvalendosi dell'istituto della delega. Il numero di deleghe ammesse in Assemblea è contato sulla base del numero di associati regolarmente iscritti: fino a 200 soci è ammessa una ed una sola delega per persona, al di sopra dei 200 soci sono ammesse due deleghe per persona. Non è mai ammesso un numero di deleghe più alto di due a persona.

Al fine di garantire la democraticità nella gestione dell'Associazione si sottolinea che su ogni delega il socio può indicare come intende votare per ogni singolo punto all'ordine del giorno (cf. Statuto, art.7 comma 8)
Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione Elettorale in sede di elezione.

Art. 2. - Candidature

Tutti i soci maggiorenni, purché in regola col versamento della quota sociale annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, godono del diritto di candidarsi per le cariche sociali (cf. Statuto, art.7 comma 7).

La candidatura è ammessa e ritenuta valida se e solo se il candidato risulta iscritto all'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" ed in regola con il versamento della quota sociale annuale da almeno un minimo di 1 anno.

La candidatura deve essere consegnata, almeno dieci giorni prima dell'indizione dell'Assemblea per le votazioni, ad un membro del Consiglio Direttivo, che ne rilascerà ricevuta.

L'elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali dell'attività una settimana prima delle votazioni.

Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.

Art. 3. - Commissione Elettorale

Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare tre membri che costituiranno la Commissione Elettorale.

Non possono far parte della Commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura.

In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente.

Dopo la Sua costituzione, la Commissione Elettorale nominerà al suo interno un Presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario ed avvierà formalmente il processo elettorale, che gestirà con piena responsabilità ed autonomia.

Sono compiti della Commissione Elettorale:

- stabilire il termine ultimo per la ricezione delle proposte di candidatura;

- trasmettere a tutti i soci la comunicazione di avvio formale del procedimento elettorale e l'invito a presentare candidature, nonché la modulistica relativa, accompagnata dalle opportune specificazioni ed istruzioni;
- ricevere le candidature firmate dai candidati;
- valutare l'ammissibilità delle candidature e dei candidati (essere iscritto Organizzazione di volontariato "Centro Aperto" ed in regola con il pagamento della quota associativa da almeno 1 anno);
- comporre, pubblicare e diffondere i nominativi o le liste dei candidati ;
- compilare l'elenco degli aventi diritto al voto (soci regolarmente iscritti all'Organizzazione) ;
- predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto (schede con prestampati i nomi dei candidati, urne, registri, timbri, ecc.);
- presiedere alle operazioni di voto e garantirne il corretto svolgimento;
- redigere il verbale dello scrutinio delle schede;
- proclamare i nuovi eletti.

Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

Art. 4 - Modalità di votazione e validità del voto

Secondo quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea per le elezioni degli Organi Sociali è un'Assemblea ordinaria convocata e presieduta dal Presidente in carica (o presidente uscente).

Durante l'Assemblea ordinaria per le votazioni e prima dello svolgimento delle votazioni stesse, i candidati potranno motivare le ragioni che li hanno convinti a candidarsi e potranno presentare le linee programmatiche di sviluppo delle attività di "Centro Aperto" che intendono sostenere.

Sarà la Commissione Elettorale a decretare l'apertura delle elezioni, previa discussione di eventuali altre questioni all'O.d.g., e ad occuparsi preventivamente della verifica, alla prima convocazione, della presenza in persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci.

In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.

La votazione si svolge presso la sede nella quale si tiene l'Assemblea ed è prevista una diversa votazione per ogni organo da eleggere.

Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnata una scheda elettorale ed esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza o influenza di alcun'altra persona.

Il voto si esprime in segreto su schede diverse, di colori diversi, per ogni organo da eleggere.

Su ogni scheda sono riportati:

- il nome dell'organo di cui eleggere i membri
- i nomi dei candidati (sempre in ordine alfabetico): accanto al nome di ogni candidato c'è una casella in cui segnare la propria preferenza.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce sulla casella corrispondente al candidato, dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto.

Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Ciascun elettore può esprimere un voto per ogni candidato, fino ad un massimo della metà del numero massimo dei membri che comporranno l'organo da votare, arrotondata per difetto,

esempio:

Per l'elezione del Consiglio Direttivo

- il numero massimo di preferenze che è possibile esprimere è di 4 voti per scheda dato se si prevede che il Consiglio Direttivo possa avere un massimo di 9 membri

($9:2=4,5$ → arrotondato per difetto = 4 preferenze);

- qualora, invece, il numero di candidati a costituire il Consiglio fosse inferiore a 9, per esempio 6, e quindi si prevedesse un Nuovo Consiglio Direttivo con un massimo di 6 membri, il numero massimo di preferenze esprimibili in sede di votazione è 3

($6:2=3$ → arrotondato per difetto = 3 preferenze).

Per il Collegio dei Revisori e per quello dei Probiviri il numero massimo di preferenze che è possibile esprimere è di 1 voto per scheda

($3:2=1,5$ → arrotondato per difetto = 1 preferenza).

Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto.

L'elettore consegna la scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

Le schede votate vengono depositate in urne sigillate diverse, ognuna per l'organo da eleggere. L'urna avrà lo stesso colore della relativa scheda elettorale.

Le votazioni dovranno durare al massimo 2 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala.

La Commissione Elettorale potrà quindi dichiarare concluse le operazioni di voto soltanto quando tutti gli aventi diritto al voto avranno votato o quando sarà trascorsa la durata massima delle operazioni di voto (2 ore).

La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 5. - Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente le schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

Art. 6. - Scrutinio e proclamazione

Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati.

La Commissione Elettorale provvede a:

- assegnare le preferenze per ciascun candidato votato;
- annullare le eventuali schede contestate o non valide;
- verificare la corrispondenza tra il numero delle schede dei votanti (comprese le deleghe) e le schede votate e scrutinate;
- proclamare gli eletti.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze (a parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età), fino a concorrenza del numero di membri statutariamente previsto per ciascun organo.

Art. 7. - Verbale delle Operazioni Elettorali e Notifica degli Eletti

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale.

Nel Verbale saranno riportati i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Organizzazione insieme a:

- a) l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
- b) le schede scrutinate ed assegnate;
- c) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 8. – Insediamento dei nuovi membri degli Organi Sociali

Il Comitato Elettorale deve dare immediata notizia (entro 24 ore dalle elezioni) della nuova composizione degli organi sociali dell'Organizzazione esponendo l'elenco dei candidati eletti per ciascun organo in bacheca e nei locali di attività dell'Organizzazione e/o mediante pubblicazione dei risultati elettorali sul sito internet dell'Organizzazione, in modo tale che tutti i soci ne possano essere immediatamente a conoscenza. Il nuovo Consiglio Direttivo risulta immediatamente operativo ed entro 20 gg a partire dalla data dell'Assemblea ordinaria per le votazioni, il nuovo Consiglio Direttivo deve indire la sua prima riunione. E' compito del Presidente uscente indire e presiedere la prima riunione del Nuovo Consiglio Direttivo (vedi sotto).

Alla data della prima riunione di Consiglio Direttivo avviene l'insediamento effettivo.

Tra i consiglieri eletti il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il proprio Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario (cf. Statuto Art.14, comma 2).

Nel caso si rendesse vacante prima dell'insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, sarà chiamato a coprirlo quel socio che alle elezioni è risultato il primo dei non eletti.

Se l'eventuale reintegro di uno o più consiglieri si rendesse necessario in un momento successivo all'insediamento del Consiglio Direttivo esso dovrà essere compiuto secondo le modalità previste dallo Statuto, Art.14 comma6.

I nuovi Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere prenderanno carica nel giorno della nuova attribuzione del Codice Fiscale dell'Organizzazione di volontariato "Centro Aperto", da effettuarsi presso

l'Agenda delle Entrate nei giorni immediatamente successivi alla prima riunione del Consiglio Direttivo con nomina delle cariche sociali (cd. Riunione di insediamento).

La variazione del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale, da effettuarsi presso l'Agenda delle Entrate, consiste nell'iscrivere i dati relativi al nuovo Presidente nella sezione "Dati relativi al Rappresentante" del Certificato stesso.

Fino a tal data il Presidente in carica sarà il Presidente uscente.

E' quindi compito del Presidente uscente convocare e presiedere sia l'Assemblea dei soci per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo sia convocare e presiedere il primo Nuovo Consiglio Direttivo ove avverranno le nomine del nuovo Presidente e delle nuove cariche direttive (Vicepresidente/i, Segretario e Tesoriere). (Vedi Regolamento Interno – Allegato1 allo Statuto – Art. 5 comma b)).

Art. 9 - Responsabilità

La Commissione Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni alla stessa affidate e dalla stessa controllate.

Per ogni controversia è referente la Commissione Elettorale.

Art.10 - Ricorsi

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale entro 2 giorni dall'affissione degli elenchi.

2. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica durante le elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni.

In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

In caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione degli Organi Sociali.